

## DIRIGENTI INDUSTRIALI CONFAPI

C.C.N.L. 5 dicembre 2007

Sintesi commentata dei principali contenuti dell'accordo

### 1 – DECORRENZA E DURATA

Il C.C.N.L. 5 dicembre 2007:

- **decorre dal 1° gennaio 2008 e scade il 31 dicembre 2010;**
- in caso di disdetta rimarrà in vigore fino a quando non sia intervenuto un nuovo contratto;
- in caso di mancata disdetta, da notificarsi con lettera raccomandata entro il 31 Ottobre 2010, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

### 2 – MINIMO CONTRATTUALE MENSILE

Il minimo contrattuale mensile è così definito:

al 31.12.2007	dal 1° gennaio 2008		dal 1° gennaio 2009		dal 1° gennaio 2010	
	Increment o	Nuovo minimo	Increment o	Nuovo minimo	Increment o	Nuovo minimo
3.822,30	279,70	4.102,00	200,00	4.302,00	180,00	4.482,00

- Sono assorbibili o conguagliabili, fino a concorrenza con gli aumenti di cui sopra, i miglioramenti economici ricorrenti sulle retribuzioni mensili di fatto, attribuiti aziendali dopo il 31 dicembre 2005. Tale assorbimento non è pertanto possibile né per i miglioramenti economici non ricorrenti (es. una tantum) né per quelli attribuiti per determinate circostanze (es. assegnazione ad un incarico superiore, merito individuale, trasferimento, ecc.) né per quelli qualificati espressamente come "non assorbibili".

**Il minimo contrattuale per i dirigenti con meno di 43 anni di età neo assunti o promossi a tale qualifica nel corso del presente contratto resta pari ad € 3.822,30. Tale minimo contrattuale sarà applicato per un periodo pari a tre anni a decorrere dalla data di assunzione o promozione.** Al termine del suddetto periodo triennale, si applica automaticamente il minimo contrattuale vigente per tutti gli altri dirigenti.

### 3 – UNA TANTUM

**Ai dirigenti in servizio alla data del 1° gennaio 2007 ed ancora alle dipendenze della stessa impresa alla data del 5 dicembre 2007, viene riconosciuto, a titolo di emolumenti arretrati relativi al 2007, un importo forfettario pari a 2.200,00 euro, comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, che verrà corrisposto in due tranches:**

- **1.100,00 euro entro il mese di gennaio 2008;**
- **1.100,00 euro con la retribuzione di competenza del mese di giugno 2008.**

L'una tantum:

- **è soggetta ai normali contributi previdenziali ed assistenziali;**
- **ai fini fiscali è considerata retribuzione arretrata e pertanto deve essere**

- **assoggettata a tassazione separata;**
- **è assorbibile o conguagliabile** con i miglioramenti economici ricorrenti attribuiti aziendali dopo il 31 dicembre 2005;
- **è utile ai fini del computo del T.F.R.;**

**Ai dirigenti nominati o assunti successivamente al 1° gennaio 2007 ed ancora in servizio alla data del 5 dicembre 2007, verrà corrisposto un rateo mensile di 183,33 euro per ogni mese intero di servizio.**

Qualora il rapporto di lavoro si risolva prima dell'erogazione della prima e/o della seconda tranche, quanto non corrisposto verrà erogato unitamente alle competenze di fine rapporto.

#### **4 – TRASFERTE E MISSIONI**

**A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili previsto per le trasferte non inferiori a 12 ore e non superiori a 2 settimane dovuto alle condizioni previste dall'art. 10, comma 1, è stabilito in cifra fissa nell'importo di € 65,00 (sessantacinque/00 euro). A decorrere dal 1° gennaio 2009 tale importo sarà elevato a € 75,00 (settantacinque/00 euro).**

#### **5 – ASSUNZIONE, PREAVVISO RIDOTTO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO**

E' stata rivista la normativa di cui all'allegato all'art. 19 del C.C.N.L., consentendo alle aziende, il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente C.C.N.L., la **possibilità di licenziare i dirigenti in qualunque momento nei primi 30 mesi dalla data di costituzione del rapporto di lavoro con un preavviso di 4 mesi.**

Al fine di poter utilmente applicare la suddetta normativa è necessario quindi rispettare le seguenti formalità da parte dell'azienda:

- comunicazione con raccomandata a.r. entro 30 giorni all'Osservatorio Nazionale della lettera di promozione, assunzione e cessazione del dirigente di cui si allegano copie;
- far partecipare il dirigente promosso o assunto ad almeno un corso organizzato dall'ente per la formazione IDI; qualora il dirigente, salvo sua rinuncia per iscritto, non vi partecipi, l'azienda non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, applicandosi pertanto la disciplina originaria di cui all'art. 19 e all'art. 22, secondo comma, del vigente CCNL.

In caso di licenziamento, l'azienda è tenuta ad attivare, se in accordo con il dirigente, una procedura di outplacement secondo le modalità di cui ad apposita convenzione stipulata dalle parti con primarie organizzazioni del settore. Il costo è a carico dell'azienda fino ad un massimo del 12% del minimo contrattuale annuo dovuto al dirigente.

Trascorsi 30 mesi dalla data di promozione o di assunzione a tempo indeterminato del dirigente, si applica automaticamente anche la disciplina di cui agli artt. 19 (Collegio arbitrale), 22, secondo comma (comunicazione dei motivi in caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'azienda) e i termini di preavviso di cui all'art. 23 del C.C.N.L.

#### **6 – L'IDI: L'ENTE PER LA FORMAZIONE**

In relazione ai parametri inflattivi, per il triennio 2008 / 2010, il contributo complessivo annuo alla Fondazione IDI, previsto dall'allegato all'art. 9 del C.C.N.L. per il finanziamento delle iniziative formative della fondazione medesima è stabilito in complessivi € 300 (euro trecento) per ciascun dirigente in forza, ripartito pariteticamente tra azienda e dirigente, da versare entro il 31 luglio di ogni anno.

## **7 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA**

In relazione alle intervenute modifiche legislative all'art. 2112 del codice civile, si è riscritto l'art. 13, comma 2, del C.C.N.L.

Il dirigente, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119, primo comma, del codice civile (con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso). Negli altri casi potrà procedere, entro i 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, alla risoluzione del rapporto stesso, senza obbligo di preavviso e con riconoscimento, oltre al trattamento di fine rapporto, di un trattamento pari ad 1/3 dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.

## **8 – FASI– FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA**

La contribuzione al Fasi sarà adeguata nel corso del presente contratto sulla base di eventuali adeguamenti che dovessero essere disposti dalla normativa del Fondo.

## **9 – PREVINDAPI - FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA**

Dal 1° gennaio 2008, ferma restando la misura minima dei contributi al Previndapi a carico delle imprese e a carico dei dirigenti stabilita dai precedenti accordi, il datore di lavoro e il dirigente potranno determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del dirigente, salvo il rispetto dell'aliquota minima complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell'impresa e del dirigente.

In caso di miglioramento dei limiti di deducibilità fiscale dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari nel corso della durata del presente contratto, le parti adegueranno le misure contributive stabilite dagli accordi vigenti sulla base di una specifica intesa.

**Spett.le**  
Osservatorio CONFAPI-FEDERMANAGER  
c/o IDI – Corso di Porta Romana, 51  
MILANO

### **ANAGRAFICA AZIENDA**

**La scrivente azienda (ragione sociale)**  
\_\_\_\_\_

**con sede in**  
\_\_\_\_\_

**C.A.P.** \_\_\_\_\_ **Tel.** \_\_\_\_\_

**Settore merceologico**  
\_\_\_\_\_

**N° dipendenti** \_\_\_\_\_ **Dirigenti** \_\_\_\_\_ **Quadri** \_\_\_\_\_

**Impiegati** \_\_\_\_\_ **Operai** \_\_\_\_\_ **Apprendisti** \_\_\_\_\_

### **COMUNICA**

che ai sensi dell'art. 9 del CCNL 5.12.2007, con decorrenza \_\_\_\_\_, ha  
proceduto alla nomina/assunzione di un dirigente di cui si forniscono di seguito i dati  
informativi.

### **ANAGRAFICA DIRIGENTE**

**Cognome** \_\_\_\_\_ **Nome** \_\_\_\_\_

**Luogo e data di nascita** \_\_\_\_\_

**Recapito personale**  
\_\_\_\_\_

**Funzioni attribuite**  
\_\_\_\_\_

**Tematiche formative di interesse per l'azienda e il dirigente**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Spett.le**  
Osservatorio CONFAPI-FEDERMANAGER  
c/o IDI – Corso di Porta Romana, 51  
MILANO

**La** \_\_\_\_\_ **scrivente** \_\_\_\_\_ **azienda**

aderente all'A.P.I. \_\_\_\_\_ comunica, ai sensi  
dell'art. 9 del CCNL 5.12.2007 di aver risolto, in data \_\_\_\_\_ il  
rapporto di lavoro con il Sig.  
\_\_\_\_\_ assunto/nominato  
dirigente in data \_\_\_\_\_.

Comunica che a favore del suddetto dirigente è stata instaurata una consulenza di  
outplacement con la Società \_\_\_\_\_.

**Il Responsabile dell'azienda**

\_\_\_\_\_